


COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

(Prov. di Siracusa)

REVISIONE GENERALE DEL

PIANO REGOLATORE GENERALE



Elaborazione ed aggiornamento carlografico eseguito dall'U.T.C. (Arch. V. Miconi, Geom. D. Bucca, Geom. B. Indriolo, Geom. G. Rametta, Geom. P. Scalogna)

I tecnici comunali progettisti:

Dott. Arch. Vincenzo Miconi

Dott. Ing. Salvatore Ullo

Elaborato modificato in funzione di quanto riportato in: - D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 di approvazione della VAS

- D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 di approvazione della VAS redatta a supporto del presente PRG
- D.D.G. n. 357 del 03/11/2015 di approvazione del presente PRG
 Deter, Dirig. n. 199 del 10/02/2017 per soppressione mero errore materiale
- D.D.G. n. 7 del 23/01/2019 di approvazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale
- D.P.R.S. n. 51 del 26/03/2019 relativo ai suoli di cui al fg. 7, p.lle 288, 290 e 291

Priolo Gargallo, li Maggio 2019

Visto: Il Sindaco

Elaborazione originaria: Gennaio 2012

Zonizzazione del centro urbano (quadro d'insieme)

Tav.

Ρ2

Scala 1:5.000



LEGENDA

Aree con immobili oggetto di tutela



Centro storico



Vincoli Archeologici (D.Igs. 42/2004, art. 10; ex 1089/39)



Aree e siti di interesse archeo logico (D.lgs. 42/2004 e s.m.i. art.134, lett. b) e art. 142)



Fabbricati isolati di pregio



Masserie e costruzioni rurali

Aree per insediamenti residenziali



Abitato completamente edificato

Barriera dei Monti Climiti



Abitato di recente edificazione

Zona C con edilizia



Aree con edilizia residenziale pubblica



Zona C di completamento e saturazione



residenziale pubblica



Zona C soggetta a piano di lottizzazione convenzionata



Zona C normata da prescrizioni esecutive



Zona C con edificazione sparsa, da assoggettare a piano di recupero urbanistico



Aree urbane marginali di ricucitura territoriale, ad edificazione rada

Aree per insediamenti produttivi



Aree normate dal piano ASI (grandi industrie)



Altre aree normate dal piano ASI



Insediamenti produttivi sparsi, già esistenti nel territorio



Aree normate dal Piano particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P)



Aree per piccole e medie industrie da assoggettare a piano attuativo



Aree per ricettività turistico-alberghiera



Aree normate dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo



Aree ed attrezzature, anche a carattere tecnologico, per la gestione di servizi generali



Impianti di distribuzione carburanti



Zona agricola



Zona di verde agricolo differenziato

Servizi urbani per gli insediamenti residenziali (Art. 3 del D.M. 1444/68)



Attrezzature di interesse comune



Aree per l'istruzione pubblica



Spazi pubblici attrezzati



Aree per parcheggi

Altre attrezzature



Area cimiteriale



Servizi extraurbani e/o di competenza del Consorzio ASI



Parchi urbani e territoriali

Viabilità e trasporti



Viabilità di piano (nuova o in ampliamento)



Viabilità minore, strade vicinali, ecc. (vincolo conformativo e non ablativo)

Fascia di rispetto ferroviario



Fascia di rispetto stradale



Ferrovia Catania-Siracusa



Strade statali o provinciali



Strade comunali

Vincoli vari



Fascia di rispetto di fiumi e torrenti

Autostrade



Fascia di rispetto cimiteriale



•••••••• Grandi elettrodotti e relative DPA (distanze di prima • • • • • • • approssimazione)

Sito di Interesse Nazionale

di cui alla legge 9 dicembre

1998, n. 426, e s.m.i.



Zone boschive (inedificabilità assoluta) di cui alla L.R. 16/96 e al D.Lgs. 227/2001

Impianti di captazione idrica

e relativa fascia di rispetto




Area di rispetto delle zone boschive (inedificabilità assoluta) di cui all'art. 10 della L.R. 16/96



Inedificabilità per motivi geomorfologici (frane, dissesti, ecc.) o idraulici (rischio esondazione e similari)



Comune di Priolo Gargallo - Stralcio P.R.G.





CAPITOLO IV ZONE "B"

Art. 20 Classificazione delle Zone "B"

Le zone classificate B ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. sono le zone a prevalenza residenziale, esistenti o in via di completamento, che non presentino valori storico-ambientali da salvaguardare, nella esigenza di una radicale trasformazione statico igienica.

Nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti, delle caratteristiche morfologiche del contesto e delle destinazioni d'uso preesistenti, sono ammesse anche le seguenti destinazioni d'uso:

- a) residenziale;
- attrezzature assistenziali, sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di iniziativa pubblica o privata (case di riposo, case per anziani, case-famiglia, pensionati per anziani, disabili, ecc.);
- c) pubblici esercizi, quali, ristoranti e bar, e le unità commerciali di vicinato;
- d) medie strutture di vendita, a condizione che dimostri l'asservimento di idonee aree a parcheggio a servizio delle stesse; come previsto dal P.U.C. nella zone B e B1 sono espressamente vietate le grandi strutture di vendita;
- e) esercizi commerciali, magazzini ed attività artigianali che siano compatibili con la residenza, a condizione che la loro ubicazione non ostacoli la circolazione veicolare e pedonale e non sia pericolosa o molesta o nociva ai sensi delle leggi vigenti e che per l'attività non venga occupato suolo pubblico;
- f) centri commerciali di tipo a) e b) di cui all'articolo 4, comma 5, dell'allegato 1 al DPRS 11 luglio 2000 relativo a «Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale», e cioè: mercati coperti (aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune) e centri commerciali locali urbani, costituiti da almeno 6 esercizi di vendita e con una superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq.
- g) attività produttive per realizzazione di laboratori ed attività di servizio (acconciatori, estetisti, centri benessere, impiantisti, odontotecnici, ecc);
- h) locali per il pubblico spettacolo e divertimento quali, cinema e teatri
- i) uffici pubblici e privati, studi professionali, uffici direzionali (bancari, assicurativi e agenzie varie)
- i) attività turistiche e ricettive, quali alberghi, pensioni e bed and breakfast;
- k) associazioni politiche, sindacali, culturali;
- attrezzature amministrative (comprese le sedi per le Forze dell'Ordine), associative, culturali, scolastiche (comprese scuole materne ed asili), rappresentative, ricreative, sanitarie;
- m) attrezzature a carattere religioso;
- n) attrezzature private per lo sport e il tempo libero;
- o) garages e parcheggi pubblici e privati
- p) depositi e locali per commercio all'ingrosso.



Le zone B sono suddivise nelle sottoelencate sottozone:

B - Abitato completamente edificato, adiacente al centro storico, a morfologia compatta;

B1 - Abitato di recente edificazione ed in via di completamento;

Be – Aree con edilizia residenziale pubblica

Nel caso di interventi su lotti di estensione inferiore a mq. 1.500 ricadenti in zona B, B1 o Be è consentito il rilascio della concessione singola. Nel caso di lotti che alla data di adozione del presente PRG presentano superficie maggiore di mq. 1.500, il rilascio della concessione singola, come previsto dall'art. 21 della L.R. 71/78 e s.m.i., è subordinato all'approvazione di un piano attuativo convenzionato, esteso all'intera superficie del fondo, all'interno del quale vanno reperite le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria da cedere gratuitamente al Comune e cioè: mq. 2,50, per abitante da insediare, per spazi di sosta o parcheggio e mq. 4,50, per abitante da insediare, da destinare a verde attrezzato, oltre agli spazi destinati alle sedi viarie, fermo restando l'obbligo di consentire l'insediamento di almeno una unità funzionale di attrezzatura.

Ove le caratteristiche dell'area non consentano il reperimento delle aree per attrezzature di che trattasi (per ragioni plano altimetriche, per le ridotte estensioni del sito, ecc) è consentita la loro monetizzazione, secondo stima del competente Ufficio Urbanistica ed in ragione di mq 7,00 per abitante convenzionale insediato, da corrispondere al Comune in unica soluzione prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

In presenza di attività di cui al DPRS 11 luglio 2000 relativo a «Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale», è fatto obbligo reperire le superfici a parcheggio nella misura prevista dall'art. 6.6.6 del Piano di Urbanistica Commerciale, allegato al vigente PRG.

I lotti di terreno ricadenti in zona B e B1 che dopo il primo quinquennio di validità del presente strumento urbanistico non saranno stati edificati, saranno vincolati per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68, compatibilmente con le accertate relative necessità, in occasione della successiva revisione del P.R.G., e ciò anche al fine di evitare la ulteriore reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio sulle aree ove detti vincoli sono già stati apposti nel tempo.

E' fatto obbligo rispettare le prescrizioni riportate nel D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 con il quale è stata approvata la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) a supporto della revisione del P.R.G., come riportate all'art. 142bis del regolamento edilizio. In presenza o vicinanza di S.I.C. (siti di interesse comunitario), come previsto dal medesimo provvedimento, è fatto altresì obbligo rispettare le prescrizioni relative alla V.Inc.A. (valutazione di incidenza ambientale) dettagliatamente riportate all'art. 142ter del regolamento edilizio.

Art. 21 Zone "B", abitato completamente edificato

La zona B comprende l'abitato completamente edificato, adiacente al centro storico, a morfologia compatta.



In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento diretto, seppur nei limiti di cui al precedente art. 20, e sono consentiti interventi di ampliamento e trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché interventi di nuove costruzioni.

Nei casi di demolizione e ricostruzione sono ammesse le tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati.

La densità edilizia massima sarà di mc/mq. 5,00.

I lotti interclusi esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 39 della L.R. 19/72 possono edificati con i seguenti parametri:

- a) per lotti aventi una superficie non superiore a mq. 120 la densità fondiaria massima sarà di 9 mc/mq;
- b) per i lotti di terreno aventi una superficie a mq. 120 e non superiori a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc. 1000.

Gli altri parametri da rispettare sono i seguenti:

- Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti m. 10
- È consentito costruire sul confine; nel caso di distacco occorre mantenere una distanza non inferiore di ml. 5,00.
- Piani fuori terra massimo tre.
- Altezza massima assoluta una volta e mezza la larghezza della strada su cui prospetta ed in ogni caso non superiore a m. 11.

Nel caso in cui la larghezza delle strade o dei distacchi non consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zona, deve essere arretrato tutto l'edificio, a partire dal piano terreno, fino a raggiungere il distacco necessario in funzione della larghezza stradale, non essendo con ciò consentito il solo arretramento degli ultimi piani.

Sono ammesse le destinazioni d'uso indicate al precedente articolo 20.

Art. 22 Zone "B1", abitato di recente edificazione ed in via di completamente

La zona B1 comprende le aree di recente edificazione ed oramai ampiamente edificate, in tutto o in parte dotate delle necessarie urbanizzazioni.

In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento diretto, seppur nei limiti di cui al precedente art. 20, e sono consentiti interventi di ampliamento e trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché interventi di nuove costruzioni.

Nei casi di demolizione e ricostruzione sono ammesse le tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati.

La densità edilizia massima sarà di mc/mq. 3,50.

I lotti interclusi esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 39 della L.R. 19/72 possono edificati con i seguenti parametri:

- a) per lotti aventi una superficie non superiore a mq. 120 la densità fondiaria massima sarà di 9 mc/mq;
- b) per i lotti di terreno aventi una superficie a mq. 120 e non superiori a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc. 1000.

Gli altri parametri da rispettare sono i seguenti:

- Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti m. 10
- È consentito costruire sul confine; nel caso di distacco occorre mantenere una distanza non inferiore di ml. 5,00.

